

PREVIVOLO

Fondo Pensione Complementare P.N.T. – Piloti e Tecnici di Volo

Sede Legale Via A. Marchetti, 111 - 00148 Roma

Uffici: Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma (tel 06/37355332 Fax. 06/37519629 e-mail: segreteria.previvolo@ci-spa.it)

Cod. fiscale 97148300581

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 104

Comunicazione del 11 agosto 2006

CONTRIBUTI NON DEDOTTI ANNO FISCALE 2005

A tutti gli aderenti

Gentile Aderente,

entro il 30 settembre p.v. deve essere comunicato, allo scrivente Fondo, l'ammontare dei contributi versati non dedotti in quanto eccedenti i limiti di deducibilità fiscale attualmente vigenti.

La comunicazione è necessaria per consentire al Fondo di non assoggettare ulteriormente a tassazione la parte di prestazione previdenziale finale riferibile a tale versamento.

A tal fine, è stato predisposto l'apposito modulo che potrà essere inoltrato al Fondo a mezzo posta all'indirizzo seguente:

Fondo Previvolo
Viale delle Milizie, 9
00192 Roma

oppure a mezzo fax al n° **06.37.51.96.29**

Il modulo è reperibile e scaricabile sul sito www.previvolo.org alla sezione modulistica.

L'importo da comunicare al Fondo è solo quello riportato nella casella 29 del CUD2006 come "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2".

L'onere di comunicazione è previsto dal D.Lgs. n. 47/2000 che disciplina il regime fiscale di tassazione dei contributi destinati alle forme pensionistiche complementari (di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993). In particolare, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 47/2000, l'iscritto ha l'onere di notificare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Qualora l'iscritto maturi il diritto all'accesso alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione dovrà essere resa a tale data; in tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto i contributi che non

PREVIVOLO

Fondo Pensione Complementare P.N.T. – Piloti e Tecnici di Volo

Sede Legale Via A. Marchetti, 111 - 00148 Roma

Uffici: Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma (tel 06/37355332 Fax. 06/37519629 e-mail: segreteria.previvolo@ci-spa.it)

Cod. fiscale 97148300581

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 104

sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto¹.

Al fine di meglio illustrare le vigenti disposizioni in materia fiscale relative ai fondi pensione si riportano di seguito ulteriori informazioni in materia unitamente ad alcuni esempi numerici.

Le norme vigenti dispongono, in via generale, nella fase di contribuzione alle forme pensionistiche sia complementari che individuali un significativo ampliamento delle agevolazioni fiscali ed introducono - per tutti i contribuenti - l'innalzamento del tetto massimo di deducibilità fiscale fino ai seguenti nuovi limiti: 12% del reddito complessivo e, comunque, non oltre il valore assoluto di € 5.164,57.

Rispetto alla disciplina precedente, la deducibilità dei contributi è stata aumentata ed uniformata per tutte le categorie reddituali ed estesa, quindi, a tutti i contribuenti. Si tratta di un aumento di tipo sia quantitativo che qualitativo, in quanto la nuova disciplina della deduzione dei contributi viene inserita nell'ambito degli oneri personali deducibili.

La prima conseguenza di questa innovazione è che i limiti massimi di deduzione fiscalmente ammessi insistono ora sul reddito complessivo del soggetto e non più solamente sui redditi di lavoro (dipendente o autonomo).

Se i contributi sono versati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve determinare le ritenute IRPEF in busta paga tenendo conto del minimo tra i seguenti tre limiti di deducibilità, che operano sull'importo complessivo dei contributi trattenuti al lavoratore ed a carico azienda:

- € 5.164,57;
- 12% del reddito annuo di lavoro dipendente;
- doppio della quota di T.F.R. versata al fondo pensione.

Il datore di lavoro effettua i predetti calcoli prendendo come riferimento il solo “reddito di lavoro dipendente”, mentre la norma generale fa riferimento al “reddito complessivo”. Pertanto, può verificarsi il caso in cui parte del contributo versato sia stata assoggettata ad IRPEF dal sostituto d'imposta (voce 29 del CUD 2006), perché superiore ai predetti limiti.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, il caso di un iscritto che matura il diritto alla prestazione previdenziale nel mese di luglio 2006. A tale data deve comunicare al soggetto erogante la prestazione che nella dichiarazione dei redditi che ha appena presentato (quella relativa ai redditi 2005) non ha dedotto un certo ammontare di contributi e che i contributi versati nel 2006 non verranno dedotti o che verranno dedotti solo in parte in sede di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 2006. In tal modo, il soggetto erogante, sostituto d'imposta, può applicare correttamente le imposte senza dover attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.

PREVIVOLO

Fondo Pensione Complementare P.N.T. – Piloti e Tecnici di Volo

Sede Legale Via A. Marchetti, 111 - 00148 Roma

Uffici: Viale delle Milizie, 9 - 00192 Roma (tel 06/37355332 Fax. 06/37519629 e-mail: segreteria.previvolo@ci-spa.it)

Cod. fiscale 97148300581

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 104

ESEMPI NUMERICI

1. Reddito di lavoro dipendente (uguale al reddito complessivo): € 43.800,70; limite del 12% pari a € 5.256,084;

Limite fisso: € 5.164,57;

Contributo complessivamente versato (a carico lavoratore ed a carico azienda): € 9.000;

Quota di TFR versata al Fondo: € 6.200; limite del doppio del TFR pari a € 12.400;

Parte del contributo assoggettata ad IRPEF dal datore di lavoro (quindi non dedotta): € 3.835,43 (9.000 – 5.164,57). Tale importo non può essere recuperato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto eccedente il limite assoluto di deducibilità pari a € 5.164,57; deve essere comunicato al Fondo che provvederà, in quanto sostituto d'imposta, ad escluderlo dall'imponibile tassato in occasione dell'erogazione della prestazione (riscatto o pensione).

2. Reddito di lavoro dipendente: € 30.987,41; limite del 12% pari a € 3.718,49;

Reddito complessivo: € 33.569,70; limite del 12% pari a € 4.028,36;

Limite fisso: € 5.164,57;

Contributo complessivamente versato (a carico lavoratore ed a carico azienda): € 4.131,65;

Quota di TFR versata al Fondo: € 1.807,599; limite del doppio del T.F.R. pari a € 3.615,19;

Parte del contributo assoggettata ad IRPEF dal datore di lavoro (quindi non dedotta): € 516,46 (4.131,65 – 3.615,19).

Parte di contributo recuperabile in dichiarazione come onere deducibile dal reddito complessivo (art. 10 del TUIR): € 413,17 (4.028,36 – 3.615,19).

L'importo pari a € 103,29 (516,47 – 413,17) che non può essere recuperato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere comunicato al Fondo che provvederà, in quanto sostituto d'imposta, ad escluderlo dall'imponibile tassato in occasione dell'erogazione della prestazione (riscatto o pensione).